

N. R.G. 8886/2018



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA**

Il tribunale, in composizione collegiale in persona dei signori magistrati:

dott. Raffaele Del Porto      presidente  
dott. Carlo Bianchetti      giudice  
dott. Davide Scaffidi      giudice relatore

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **8886/2018** promossa da:

**E** [REDACTED] **S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**

con l'avv. [REDACTED] [REDACTED]

ATTRICE

e riassunta da

**FALLIMENTO E** [REDACTED] **S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**

con l'avv. [REDACTED] [REDACTED]

ATTORE

contro

**J** [REDACTED] **M** [REDACTED] **B** [REDACTED] **H** [REDACTED]

con l'avv. **E** [REDACTED] **P** [REDACTED]

CONVENUTO



**Oggetto:** azione di responsabilità ex art. 146 l.f.;

**Conclusioni:**

per l'attore:

Piaccia all'On.le Giudice adito, contrariis reiectis, così decidere:

In via principale

- accertata e dichiarata l'attività amministrativa e/o direzionale di fatto svolta dal Sig. J [REDACTED] B [REDACTED] H [REDACTED] all'intero della società attrice (in epoca anteriore al dichiarato fallimento), accertati altresì l'esistenza di un conflitto di interessi ed il conseguente esercizio del ruolo direzionale suddetto con modalità tali da determinare l'impossibilità della prosecuzione dell'attività aziendale, per l'effetto condannare il medesimo B [REDACTED] H [REDACTED] al risarcimento dei danni così cagionati alla società e da quantificarsi, per le ragioni esposte in narrativa, nella misura di € 315.533,04 o il diverso, maggiore o minore, ritenuto di Giustizia, oltre agli interessi legali, dal dovuto al saldo;
- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge.

Si insiste nella richiesta di CTU siccome indicata nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c..

Per il convenuto:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così giudicare.

Nel merito, in via principale:

1. Rigettare poiché infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in atti, ovvero ed in ogni caso con la diversa e migliore statuizione, tutte le domande formulate dall'attore.

Sempre nel merito, in via subordinata:

2. Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni in via principale, condannare il Sig. J [REDACTED] M [REDACTED] B [REDACTED] H [REDACTED] al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.

In ogni caso:

3. Con vittoria di competenze e spese del presente giudizio, oltre accessori di legge.

**FATTO E PROCESSO**

E [REDACTED] S.r.l. (impropriamente costituitasi quale E [REDACTED] "s.n.c.", laddove l'intera documentazione prodotta dimostra che si tratta di una s.r.l. che non ha mai effettuato alcuna trasformazione, qui genericamente dedotta, in "s.n.c."), società attiva nel settore dell'arredamento, ha esercitato l'azione di responsabilità ex art. 2476, comma 1 c.c., nei confronti di J [REDACTED] M [REDACTED] B [REDACTED] H [REDACTED], presunto amministratore di fatto della società, oltre che socio della stessa.



A fondamento delle sue pretese, l'attrice ha dedotto che B H quale amministratore di fatto di E si è indebitamente ingerito, in conflitto di interessi, nella gestione di un rapporto negoziale relativo alla realizzazione da parte della società, in qualità di subappaltatrice, di un ristorante per un cliente estero, tale P (a sua volta committente dell'appaltatrice S M J B di cui Ben Hamou era amministratore); nello specifico, l'odierno convenuto avrebbe "imposto alla società attrice l'assunzione di un ordine a condizioni contrattuali (tempi di realizzazione e penali) ed economiche del tutto inadeguate", pretendendo e ottenendo uno sconto in favore S M J B.

In secondo luogo, parte attrice ha dedotto la responsabilità – non meglio qualificata - di B H in relazione al mancato pagamento di fatture da parte di società estere terze, "riconducibili a lui e suo fratello".

Il convenuto ha chiesto il rigetto delle pretese avversarie.

Il 20.12.2018 E S.r.l. in liquidazione è stata dichiarata fallita dal tribunale di Bergamo con sentenza n. 249/2018. A seguito di interruzione, il giudizio è stato riassunto dal fallimento.

La causa è stata istruita sulla base dei documenti prodotti e mediante l'assunzione di prove testimoniali.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attoree sono infondate

#### Sulla responsabilità per presunta attività amministrativa di fatto

Come noto, "le norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori delle società di capitali sono applicabili anche a coloro i quali, come amministratori di fatto, si siano ingeriti nella gestione sociale in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società, presupponendo la correlativa figura che le funzioni gestorie svolte abbiano avuto carattere di sistematicità e completezza" (Cass. civ. Sez. I Sent., 05/12/2008, n. 28819; sostanzialmente ripresa, da ultimo, da Cass. civ. Sez. III Ord., 22/03/2024, n. 7864).

Sul punto si evidenzia, preliminarmente, che parte attrice ha omesso di fornire allegazioni da cui possa ricavarsi la sussistenza dei caratteri di sistematicità e completezza richiesti dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della configurabilità della fattispecie invocata: a ben vedere, infatti, parte attrice si è limitata a rappresentare genericamente, soltanto in comparsa conclusionale, che l'amministrazione di fatto di B H si concretizzava "nell'ingerirsi e dirigere in modo continuativo (nel corso di quasi un anno di vita della società) nella gestione dell'impresa, dal procacciamento della clientela, alla gestione dei rapporti con i clienti medesimi, alla prioritizzazione dei lavori".

Al netto delle preclusioni maturate e del difetto di allegazione – profili che già di per sé giustificherebbero il rigetto delle domande attoree – il tribunale osserva quanto segue.



In buona sostanza il fallimento ha dedotto che il carattere gestorio di fatto dell'operato di B. H. si può ricavare dalle seguenti condotte: a) imposizione di uno sconto in favore della società estera S. M. J. B., di cui il convenuto era amministratore; b) procacciamento di clienti e fissazione dei prezzi per conto della società; c) impartizione di direttive sull'organizzazione dei cantieri.

Si esaminano partitamente i tre profili indicati.

Con riferimento allo sconto oggetto di contestazione, dai documenti prodotti (e-mail e preventivi con sconti) non emerge che B. H. abbia imposto decisioni a E. né che abbia assunto decisioni per conto della società, ma si ricava, semmai, che egli ha agito nei rapporti con E. quale amministratore della committente S. M. J. B.: l'odierno convenuto, infatti, ha richiesto uno sconto alla subappaltatrice, di cui era socio, nell'ottica di massimizzare i profitti della società estera di cui era amministratore.

Una conferma del fatto che le scelte gestorie di E. fossero assunte autonomamente dall'amministratore unico C. si ricava proprio dalla mail del 12.3.2017, in cui quest'ultimo ha dichiarato a B. H. – senza dare poi seguito ai propositi - di voler rinunciare alla commessa a fronte delle condizioni economiche proposte, tra cui la previsione di uno sconto del 15% in favore della società estera.

Diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, poi, il fatto che B. H. abbia replicato alla comunicazione in questione incoraggiando l'amministratore di E. circa la riuscita del progetto, di cui enfatizzava la vantaggiosità, non integra un atto gestorio né un atto di ingerenza nella gestione altrui, trattandosi di un comportamento meramente esortativo imputabile all'altra parte del negozio; tale comportamento, in ogni caso, in ragione della sua natura, è inidoneo a manifestare alcuna volontà per conto di E., né ad incidere sulla formazione della volontà dell'ente.

Per quanto riguarda il procacciamento di clienti, si evidenzia che parte attrice non ha individuato in concreto quali clienti sarebbero stati procacciati da B. H., per quali commesse. Con riferimento alla commessa P., l'attività di procacciamento del cliente e di gestione dei rapporti con lo stesso da parte di B. H. trova autonoma giustificazione nel ruolo, da questi rivestito, di amministratore dell'appaltatrice e subcommittente S. M. J. B.

Analoghi esiti interpretativi valgono anche con riferimento alla censurata "fissazione dei prezzi" da parte dell'odierno convenuto: al netto della mancata allegazione di quali prezzi sarebbero stati determinati da B. H. per conto di E. quando e per quali commesse (fatto salvo, per l'appunto, quanto già esaminato in relazione alla commessa P. e agli sconti applicati in quell'occasione), le prove testimoniali assunte hanno dimostrato (teste B., ud. 6.10.2021) che "J. M. B. H. non dava disposizioni sui prezzi... i prezzi li fissava C....".



Quanto alle deduzioni attoree sul fatto che B [redacted] H [redacted] impartisse direttive volte all'organizzazione dei cantieri, non risulta dimostrato (e prima ancora specificamente e tempestivamente allegato) che l'odierno convenuto abbia specificamente dato direttive a dipendenti di E [redacted] S.r.l., ma a terzi.

Dalle prove testimoniali, infatti, è emerso che tali direttive erano dettate dall'odierno convenuto a dipendenti di altre società (tra cui E [redacted] A [redacted] & D [redacted] s.a.s.), che verosimilmente hanno collaborato quali ulteriori subappaltatrici nella realizzazione della commessa P [redacted] (nessuna allegazione al riguardo, tuttavia, può essere ravvisata). La stessa comunicazione del 27.6.2017 – invocata da parte attrice a sostegno delle sue pretese - con cui b [redacted] H [redacted] rivolgendosi a C [redacted] e ad altri soggetti, ha preteso che i lavori per la commessa P [redacted] venissero svolti “da almeno 2 squadre”, non può essere interpretata come comunicazione di un atto gestorio proveniente da un amministratore di fatto di E [redacted], essendo dirimente, in proposito, il fatto che la società in questione non disponeva di “2 squadre di operai”: dalla visura prodotta e dalle dichiarazioni del teste G [redacted] ud. 6.7.2021, infatti, risulta che E [redacted] avesse soltanto due dipendenti.

A ben vedere, in realtà, l'assegnazione di direttive nell'organizzazione dei lavori da parte dell'odierno convenuto: a) è attività fisiologica imputabile al legale rappresentante della committente; B [redacted] H [redacted], quale rappresentante legale di S [redacted] M [redacted] J B [redacted], ben poteva esigere, in forza dei rapporti contrattuali evocati, che l'operato delle subappaltatrici seguisse determinate modalità e tempistiche; b) trova giustificazione nel possesso di capacità tecniche specifiche (B [redacted] H [redacted] era un architetto), che abilitavano l'odierno convenuto ad essere, per le maestranze impiegate, un interlocutore qualificato nell'organizzazione dei cantieri e nello svolgimento dei lavori.

In definitiva, deve escludersi che B [redacted] H [redacted] sia stato amministratore di fatto di E [redacted] e che abbia compiuto anche singoli atti gestori per conto della società. Essendo dirimente tale ordine di considerazioni, risulta assorbito l'esame sul conflitto di interessi affermato da parte attrice.

#### Sulla responsabilità per mancato pagamento di fatture

Parte attrice ha poi lamentato che “i fratelli B [redacted] H [redacted] omettevano di pagare quanto spettante alla società italiana per lavori effettuati in favore di altre società appartenenti e/o riconducibili ai medesimi, per un totale di € 154.183,04”.

Ferma la genericità delle allegazioni sul punto, rileva il collegio che la doglianza fatta propria dal fallimento si risolve, in buona sostanza, nella censura di un inadempimento da parte di società terze che al più legittimerebbe l'esercizio di un'azione di adempimento o risarcitoria per responsabilità contrattuale nei confronti di queste ultime – e non di B [redacted] H [redacted].



